

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio**

Delibera n. 4

SEDUTA DEL 03/04/2014

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA SCADENZA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA EINAUDI. ADEGUAMENTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE TRA ISECS E CORREGGIO VOLLEY.

L'anno duemilaquattordici questo giorno **03** del mese di **APRILE** alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Fabio Testi
Sono presenti i Signori:

Testi Fabio	Presidente	presente
Paltrinieri Roberto	Consigliere	presente
Tegani Arianna	Consigliere	presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di funzionario delegato dal Direttore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 03/04/2014

Oggetto: **PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA SCADENZA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA EINAUDI. ADEGUAMENTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE TRA ISECS E CORREGGIO VOLLEY.**

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Funzionario Delegato Dott. Dante Preti che così recita:

“L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da anni una politica di sviluppo e di crescita dell’associazionismo sportivo avvalendosi della sua collaborazione anche nella gestione degli impianti, perseguiendo l’obiettivo di economizzare sui costi di gestione delle strutture sportive, senza compromettere la qualità del servizio da fornire agli utilizzatori degli impianti.

La palestra “Einaudi” è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. Da anni, essa viene assegnata al Comune di Correggio, perché la gestisca in orario extrascolastico; a sua volta il Comune, mediante ISECS, la affida ad una Società Sportiva. Entrambe le Convenzioni, per ovvi motivi, hanno sempre avuto medesima contestuale scadenza.

Per scelta della Provincia, alla fine di un consueto triennio di gestione (30/6/2011), si è provveduto ad una prima proroga della Convenzione in scadenza, fino al 30/6/2012, e ad una seconda successiva proroga fino al 30/6/2013.

La scelta della Provincia era a suo tempo dettata dalla necessità di fronteggiare impreviste criticità sotto il profilo logistico/organizzative in ordine alla pianificazione delle attività scolastiche, dovute principalmente ad una riorganizzazione del sistema scolastico del Capoluogo. Per trovare soluzioni idonee ed un testo da condividere con tutti i Comuni capidistretto, la Provincia aveva ritenuto necessario un periodo nel quale poter valutare le problematiche e stabilire eventuali modifiche alla Convenzione. Era stata, pertanto, richiesta la disponibilità di tutti gli Enti coinvolti a non assumere impegni a scadenza prolungata, ma ad impegnarsi intanto per l’anno successivo negli stessi termini dei tre anni precedenti, in attesa di eventuali altre valutazioni.

Pertanto, anche la Convenzione per la gestione della palestra in tempo extrascolastico tra ISECS e Correggio Volley (società risultata affidataria al termine della procedura di gara) risentiva di questa particolarità; la Convenzione, proposta comunque per la durata di tre anni, era sottoposta alla condizione che, alla scadenza della proroga, si provvedesse alla stipula di un’ulteriore Convenzione con la Provincia e che, pertanto, il Comune avesse ancora la disponibilità dalla struttura.

In caso di mancato rinnovo del rapporto convenzionale con l’Amministrazione Provinciale, la Convenzione in essere tra l’ISECS e la Società Sportiva affidataria si sarebbe risolta.

Dopo le due summenzionate a consecutive proroghe, dal 1/8/2013 e fino al 30/6/2016 è in vigore una nuova Convenzione tra il Comune di Correggio e la Provincia per l’affidamento della palestra Einaudi in orario extrascolastico. Nel prendere atto, quindi, della nuova scadenza del rapporto convenzionale con la Provincia, si ritiene opportuno adeguare anche il termine di durata della Convenzione tra ISECS e il Correggio Volley, riportando anche quest’ultima alla scadenza del 30 giugno 2016, in continuità con quanto accaduto in un recente passato. Il Correggio Volley, con nota

del 17/3/2014 prot 259/IS, conferma la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale con ISECS fino al 2016.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n.139 del 6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l'approvazione di un'apposita convenzione da parte della Giunta Comunale, sentita l'apposita commissione consiliare;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore e l'art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3° lettera g) punto 3);

RICHIAMATA la Convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Correggio per l'utilizzo, in orari extrascolastici, della palestra di proprietà della Provincia annessa all'Istituto "L.Einaudi" per il periodo 1.8.2013 / 30.6.2016;

RICHIAMATA la Convenzione tra ISECS del Comune di Correggio e la Società Sportiva Correggio Volley per la gestione in orario extrascolastico della palestre di proprietà della Provincia per il periodo 1/8/2011 / 30/6/2014;

RITENUTO opportuno provvedere ad un adeguamento del termine per analogo alla scadenza della Convenzione con l'Amministrazione Provinciale;

RICHIAMATA la Deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2013/2015 dell'ISECS;

CONSIDERATO che è stato acquisito il nulla osta del Commissario Straordinario del Comune di Correggio, dott.ssa Adriana Cogode, cui sono conferiti i poteri spettanti alla Giunta Comunale (DPR 23/1/2014), in data 25/3/2014, così come previsto dell'art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del Regolamento istitutivo dell'ISECS;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data 25/03/2014 ;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

RICHIAMATO il Provvedimento Straordinario n. prot. 1542 del 30/1/2014, con il quale, dopo le rassegnate dimissioni del Sindaco del Comune di Correggio è stata decretata decadenza dei Dirigenti del Comune di Correggio e, quindi, anche del Direttore ISECS;

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 1551 del 30/1/2014, con il quale viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori comunali e di ISECS, il Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona;

RICHIAMATO da ultimo il provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona prot. 1618 del 31/1/2014, con il quale il medesimo procede alla nomina del dott. preti Dante, quale funzionario delegato all'esercizio di alcune delle funzioni dirigenziali previste nell'art. 17 d.lgs 165/2001, fra le quali il potere di firma degli atti e provvedimenti, assegnandolo al contempo alla dotazione di ISECS del Comune di Correggio;

RICHIAMATO il Provvedimento confermativo n. 3772 del 18/3/2014 a firma del vicesegretario comunale dott. Cristoforetti, circa deleghe prima conferite dal dott. Barcellona, conferma che ha decorrenza dal 1/3/2014;

RICHIAMATO l'atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l'assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissoriale n. 4356 del 31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dr. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS;

RITENUTO di provvedere in merito

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, **di provvedere alla ridefinizione del termine di scadenza della summenzionata Convenzione tra ISECS e Correggio Volley, di cui alla Delibera di CdA ISECS n. 24 del 12/7/2011, prorogandola fino al 30/6/2016;**
- 2) di approvare la modifica al testo della Convenzione, con l'introduzione della nuova scadenza al 30/6/2016;
- 3) di autorizzare alla firma della medesima il dott. Preti Dante in virtù di Provvedimento del Segretario Comunale – dirigente ad interim di ISECS – prot. n. 1618 del 31/1/2014, con la Società Sportiva risulta a suo tempo assegnataria a seguito di procedura di gara;
- 4) di prevedere che si provvederà con successivo provvedimento del Direttore all'imputazione della spesa nascente dal presente atto.

CONVENZIONE TRA L' I.S.E.C.S. DEL COMUNE DI CORREGGIO E LA SOCIETA' SPORTIVA "CORREGGIO VOLLEY" PER LA GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO "L. EINAUDI" - SCADENZA 30/6/2016.

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Correggio fra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Funzionario delegato dal Direttore, Dott. Preti Dante, e la Società Sportiva "Correggio Volley", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Fornaciari Claudio, con sede in C.so Cavour n. 9 - 42015 - Correggio, in esecuzione della delibera n. 4 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che l'impianto sportivo in oggetto, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, è affidato in gestione (per il tempo extrascolastico) all'Amministrazione Comunale .
- che all'art. 6 della summenzionata Convenzione si prevede che l'Amministrazione Comunale possa affidare in gestione la palestra a Società o Gruppi sportivi locali;
- che fra l'Amministrazione Comunale e la Società Sportiva in oggetto si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione in orario extrascolastico della palestra scolastica annessa all'I.T.C. "L.Einaudi";
- che la Società Sportiva "Correggio Volley", è regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, sulla base di Convenzioni ritenute necessarie per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale;
- che le Parti si prefissano lo scopo di ottimizzare l'uso della palestra sia da parte dell'utenza scolastica che da parte di quella sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e del contenimento dei costi di gestione;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART.1 - DURATA

Il Comune di Correggio concede alla Società Sportiva "Correggio Volley" che accetta, la gestione, in orario extrascolastico della palestra annessa all'I.T.C. "L.EINAUDI" come da dettaglio dell'art.2 **fino al 30/6/2016;**

ART.2 – GESTIONE PALESTRA

La società sportiva concessionaria dovrà correttamente e puntualmente garantire i servizi richiesti che si articolano nelle seguenti mansioni:

1-apertura, chiusura e sorveglianza nell'attività sportiva delle diverse società fruitrici dell'impianto secondo orario e calendario redatto annualmente dal servizio sport dell'ISECS del Comune di Correggio. La chiusura della palestra e dei cancelli d'ingresso deve avvenire entro trenta (30) minuti dal termine dell'attività sportiva dell' impianto tutti i giorni della settimana (da lunedì a domenica) per la durata della convenzione;

2- cura dei locali;

più dettagliatamente si chiedono le seguenti prestazioni, per le quali si fa altresì riferimento a quanto previsto nell'art. 10 della summenzionata Convenzione tra Provincia di Reggio Emilia e Comune di Correggio:

a- apertura e chiusura degli accessi, accensione e spegnimento delle luci, custodia delle chiavi, custodia beni e attrezzature; ad ogni chiusura corrisponderà il controllo previsto per tutti gli impianti tecnologici;

b- controllo ingressi, con adeguato numero di persone, in caso di manifestazioni agonistiche o extrasportive; assistenza ed approntamento del campo da gioco in occasione di gare sportive o altre manifestazioni;

c- riordino giornaliero dell'intero impianto, per riconsegnarlo alle scuole in condizioni idonee per la conduzione dell'attività scolastica;

d- controllo della sicurezza delle strutture, ed in particolare la segnalazione di guasti al Servizio competente in materia di manutenzione del patrimonio edile della Provincia; la segnalazione di pericolo o anomalie derivanti da cattivo funzionamento degli impianti esistenti o di parti di essi dalle quali possa derivare un danno al patrimonio o a persone e, nei casi in cui si rende necessario un intervento immediato, attivare e coordinare tutte le attività previste compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Provinciale, P.S., VV.F. ecc);

e- tempestivo inoltro al Servizio competente in materia di manutenzione del patrimonio edile della Provincia della segnalazione dei necessari interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria); la Società concessionaria potrà eseguire opere di ordinaria o straordinaria manutenzione sulla struttura o comunque opere volte alla conservazione degli impianti, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Amministrazione Provinciale;

f- le spese relative alle utenze rimangono a carico dell'Amministrazione Provinciale in quanto l'impianto è utilizzato in modo promiscuo tra società sportive e scuola. Per la durata della convenzione, il concessionario dovrà rimborsare l'Amministrazione Comunale delle spese ad esse riferite (energia elettrica, gas ed acqua) in ragione dell'uso extrascolastico dell'impianto. L'ISECS, a consuntivo dei periodi di competenza degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 inoltrerà al gestore regolari note per i rimborsi pro quota delle somme dovute che dovranno essere versate presso la Tesoreria ISECS, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

g- le spese per la cura della struttura sono poste a carico della parte concessionaria. Per cura della struttura si intende tutto quanto previsto nel presente articolo.

ART.3 – ATTREZZATURE SPORTIVE

Le attrezzature sportive e tutto quanto pertiene lo svolgimento dell'attività sportiva presenti nella palestra e di proprietà comunale vengono ceduti nelle condizioni corrispondenti a quelle previste dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e da quelle federali in materia di omologabilità. La restante parte è ceduta nello stato di fatto in cui si trova, comunque in buono stato. Quanto presente nella struttura e di proprietà dell'Amministrazione Provinciale viene consegnato alla concessionaria nello stato di fatto in cui s trova. Delle condizioni di cui al presente articolo sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.

ART.4 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO

L'utilizzo della palestra annessa all'I.T.C. "L. Einaudi" da parte delle società ed Enti diversi dalla concessionaria è autorizzato dalla Parte concedente, secondo un calendario redatto dall'ISECS. Indicativamente, la stagione sportiva ha inizio la terza settimana di agosto per terminare il 15 luglio dell'anno successivo, per una durata di almeno 42 settimane (da lunedì a domenica). Nel redigere il calendario di ogni stagione, l'Amministrazione Comunale provvederà a definire il giorno di inizio e di fine della stagione e, se previsti, a comunicare eventuali ulteriori periodi di chiusura nel corso della stagione.

L'utilizzo dell'impianto dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie della tipologia degli impianti suddetti o comunque lo svolgimento di attività compatibili con tale tipologia e non a rischio di arrecare danni agli impianti. L'autorizzazione all'uso di tali spazi comporta la sottoscrizione da parte degli Enti - Società suddetti di apposito atto in cui essi sottoscrivono l'impegno a rifondere al gestore eventuali danni arrecati ad arredi e attrezzature nel corso degli orari loro assegnati (v. allegato A). Rimane inteso che qualora nella palestra scolastica si arrecassero danni alle attrezzature e/o agli arredi e non fosse possibile individuare la società responsabile degli stessi, l'onere del danno arrecato verrà suddiviso su tutte le società che hanno utilizzato l'impianto nella giornata. L'uso scolastico della palestra è assicurato, ai sensi delle norme vigenti, con assoluta priorità rispetto ad ogni altra attività. Con cadenza trimestrale, la società assegnataria dovrà presentare una rendicontazione delle ore di utilizzo dell'impianto e delle presenze delle società sportive. Entro il 30 luglio di ogni anno, la parte assegnataria provvederà a presentare il rendiconto consuntivo dell'esercizio, unitamente ad una relazione tecnica sull'attività svolta, nonché una relazione sullo stato dell'impianto, correlata dall'elenco delle esigenze manutentive da inoltrare all'Amministrazione Provinciale.

ART.5 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La parte concessionaria è nominata – in orario extrascolastico – custode e gestore della palestra "Einaudi" sino al 30/6/2014. Alla scadenza della presente convenzione, l'impianto dovrà essere reso in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso o alla vetustà. Pertanto, la parte concessionaria si impegna ad assicurare un corretto uso degli impianti da parte delle società sportive, onde evitare danni di qualunque genere. Terrà comunque sollevata la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose. A tal proposito, la parte concessionaria dovrà stipulare polizza assicurativa di Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\SP adeguamento durata convenzione Einaudi-CVolley.doc

copertura adeguata di responsabilità civile verso terzi. Non sono imputabili al concessionario eventuali danni derivanti da eventi eccezionali ed atti vandalici. Rimane comunque l'obbligo da parte del concessionario di seguire tempestivamente gli eventi di cui sopra agli uffici competenti.

ART 6 – TARIFFE – USO GRATUITO DELL’IMPIANTO

Le tariffe e l'uso dell' impianto sono stabiliti dalla parte concedente che coordina e provvede all'assegnazione degli spazi tra le società sportive richiedenti ivi inclusa la società concessionaria dell'impianto medesimo all'inizio della stagione sportiva. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di dette Associazioni o gruppi saranno effettuate dalla Società Sportiva concessionaria con l'applicazione del tariffario d'uso deliberato dall'Amministrazione Comunale a titolo di parziale rimborso delle spese di funzionamento dell' impianto.

Al gestore viene dato l'uso gratuito dell'impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva di due squadre (un allenamento settimanale del settore giovanile e un allenamento settimanale del settore federale) e n. 6 partite giovanili per anno sportivo.

Al concessionario verrà assicurata la priorità di utilizzo degli spazi orari rimasti disponibili presso la palestra in quanto non assegnati dall'Amministrazione Comunale all'inizio della stagione sportiva per lo svolgimento di attività sportive e/o ricreative. L'uso di tali spazi per la società concessionaria sarà gratuito e comunque l'attività che in essi si svolgerà e le tariffe praticate dovranno essere autorizzate dall'Assessorato allo sport.

L'Amministrazione Comunale si riserva per proprie iniziative o attività da essa patrocinare l'utilizzo gratuito dell'impianto sino ad un massimo di 3 partite giovanili e di 2 tornei giovanili.

ART.7 – PUBBLICITÀ

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno della palestra è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La parte concessionaria si impegna inoltre a diffondere e pubblicizzare all'interno del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente. L'utilizzo da parte della società concessionaria degli spazi esistenti all'interno della palestra ai fini pubblicitari, non potrà comunque in ogni caso determinare una gestione esclusiva della pubblicità a suo favore, potendo la parte concedente disporre in ogni momento di tali spazi a suo insindacabile e discrezionale valutazione.

ART. 8 – UTENZE

Le spese riferite alle utenze (gas, acqua e luce) nel periodo extrascolastico faranno carico al concessionario che provvederà al loro rimborso a favore dell' Amministrazione Comunale con le modalità e nei termini indicati all'art.2 .

ART. 9 - CONTRIBUTO COMUNALE

- L'ISECS del Comune di Correggio riconosce alla parte affidataria per il periodo gennaio - dicembre, un contributo forfetario annuo di € 16.500 incluse le ritenute di legge).**

Tale contributo è a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'impianto, con la finalità di raggiungere il pareggio del bilancio, ipotizzando costi gestionali fra oneri per utenze e forfait di prestazioni pari ad € 29.500 ed entrate tariffarie pari ad € 12.500 annui. Qualora, anche in ragione di modificazioni tariffarie delineate dall'Amministrazione Comunale, si verificassero minori entrate, il contributo verrebbe conseguentemente modificato. Qualora si verificassero maggiori entrate e/o i rimborsi delle utenze fossero superiori al contributo dovuto dall'Amministrazione Comunale, l'avanzo dovrà essere reinvestito dal concessionario nell'acquisto di attrezzatura sportiva comunque a servizio della palestra, secondo un piano di spesa e di realizzazione concordato precedentemente con l'Amministrazione.

Per gli esercizi successivi, a partire dal 2012, il contributo verrà adeguato in base all'indice ISTAT e solo in presenza di maggiori oneri gestionali opportunamente documentati il Comune potrà riadeguare il contributo stesso.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 30 giugno di ogni anno il gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività sportiva svoltasi nell'impianto in oggetto e la rendicontazione della gestione.

Il contributo verrà così erogato:

- il 50% entro il 30 marzo di ogni anno
- il saldo verrà calcolato ed erogato al termine di ogni esercizio, al netto dell'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso spese per utenze e verificato il reale utilizzo dell'impianto.

Il contributo verrà erogato con la suddetta periodicità anche nei successivi esercizi, sino alla scadenza della Convenzione.

ART. 11 – CONTROLLI – SANZIONI

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di compiere a mezzo di propri organi tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla convenzione, assicurando così un'ampia azione di vigilanza. Se durante lo svolgimento dei controlli fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto, si applicherà una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo o mancato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata esecuzione del servizio di pulizia, si applicherà una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo o mancato svolgimento del servizio;
- nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio, si applicherà una penale di € 100 giornalieri.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\SP adeguamento durata convenzione Einaudi-CVolley.doc

anche in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione della suddetta penale, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti della società sportiva inadempiente, ponendo a carico della stessa gli ulteriori danni e con facoltà di trattenere dal corrispettivo l'importo relativo.

ART.11 – GARANZIA FIDEJUSSORIA- A garanzia degli obblighi e per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico della Parte concessionaria per effetto del presente atto, la stessa dovrà fornire una garanzia fidejussoria rilasciata da un Istituto di credito o assicurativo di primaria importanza per un importo annuo corrispondente al 5% del contributo comunale.

ART.12 MANUTENZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi di proprietà provinciale sono a carico della Provincia e verranno effettuati dal Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio Edile della Provincia.

Sono pure a carico della Provincia le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando il concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture, e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

ART.13 - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere eseguiti dalla Parte concessionaria a propria cura e spese purché debitamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale. L'autorizzazione verrà rilasciata previe valutazioni tecniche ed economiche sull'intervento e dopo che le Parti avranno pattuito un congruo periodo di tempo per considerare ammortizzato nei fatti l'investimento.

In caso di interruzione e/o mancato rinnovo della presente convenzione per cause o volontà indipendenti dalla Parte concessionaria, a quest'ultima, ove ricorra il caso, sarà dovuto un indennizzo calcolato in proporzione al numero dei mesi mancati al completamento del periodo pattuito per l'ammortamento, senza computo di interessi.

ART. 14 – REVOCA

Per l'osservanza delle clausole contenute nel presente atto, l'Amministrazione Comunale provvederà a richiamarla società sportiva a rimuovere gli inconvenienti riscontrati ed in caso di persistenza delle inosservanze potrà addivenire anche la revoca della presente convenzione, previa comunicazione con lettera raccomandata, delle inadempienze riscontrate senza alcun genere di indennità e compenso per la società.

La società sportiva potrà a sua volta, per sopravvenute e documentate difficoltà di carattere gestionale, retrocedere agli obblighi della presente convenzione, con preavviso all'Amministrazione Comunale, mediante raccomandata A/R, con anticipo di 60 giorni.

In tal caso, alla società sarà accreditato il semplice importo corrispondente ai servizi regolarmente prestati, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione di rivalsa di ulteriori danni o spese sopportate.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario senza preavviso o senza la Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\SP d0eguamento durata convenzione Einaudi-CVolley.doc

dimostrazione di sopravvenute difficoltà, l'Amministrazione Comunale potrà riservarsi di applicare una penale fino al 10% del contributo annuo previsto, oltre ad eventuali ulteriori detrazioni per inadempimenti maturati. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della società verso l'Amministrazione Comunale senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

La parte concedente, inoltre, si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo, qualora morivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno a suo insindacabile giudizio.

ART.15 – La parte concessionaria esonera espressamente la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dell'impianto e dai rapporti che andrà instaurando per l'assolvimento dei compiti e degli obblighi assunti con il presente atto.

A tal fine, la parte concessionaria si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo degli spazi e degli impianti, esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventi e circostanze derivanti dall'utilizzo dell'impianto, che si rivelino dannose per terzi e dei quali potrà essere chiamato a rispondere solo il concessionario.

E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione.

ART.16 – Eventuali spese per il presente atto e quelle conseguenti sono a carico della Parte concessionaria.

ART.17 - Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme in vigore in materia e alle consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to in originale
p.la Soc.
Il Presidente
(Fornaciari Claudio)

F.to in originale
p. I.S.E.C.S.
Il Funzionario Delegato
(Dott. Preti Dante)

ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGNOTARIO

OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PER ATTIVITA'
SPORTIVA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – A.S. _____ / _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ in
via _____ n _____
in qualità di Presidente o Legale rappresentante della Società Sportiva /Gruppo
Sportivo _____

(Denominazione e ragione sociale della Soc. Sportiva)

con sede legale in via _____ n _____
Città _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____
TELEFONO _____

DICHIARA

CHE la Società Sportiva /Gruppo Sportivo di cui è legale rappresentante si impegna:

- a garantire la presenza di proprio personale durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- ad attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati e riportati nel prospetto allegato;
- a rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante lo svolgimento della suddetta attività;

a versare al gestore dell'impianto per l'attività svolta la somma desunta dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

IN FEDE

DICHIARAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto _____nato a _____
residente in _____Via _____n _____
Telefono _____ in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della Società
Sportiva/Gruppo Sportivo _____
Convenzionata con l'Amministrazione comunale per la gestione della Palestra
_____ (delib. C.D.A. n. _____ del _____)

ATTESTA

che la Società Sportiva o Gruppo Sportivo di cui è Legale rappresentante si impegna:

- a mettere a disposizione dell'assegnatario l'impianto sportivo nelle condizioni ottimali della normativa vigente;
- ad assicurare il controllo, la manutenzione ed il buon funzionamento dello stesso;
- ad applicare -per l'uso degli spazi assegnati- le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale provvedendo direttamente alla loro riscossione;

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Correggio li, _____

-----OOO-----

ORIGINALE

F.to in originale
Il Presidente
Fabio Testi

F.to in originale
Il Funzionario dlg.to
dal Direttore
dott. Preti Dante

----- OOOO -----

**TRASMISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
ESERCIZIO POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Commissario Straordinario per l'approvazione / nullaosta con i poteri della Giunta Comunale in data **25/03/2014** e al Segretario Comunale per la pubblicazione in data **25/03/2014**.

----- OOOO -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Correggio li _____

F.to Il Segretario Generale